




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3008

Delitti contro la pubblica amministrazione
(A approvato dal Senato - A.S. 19 e abb.)

N. 55 – 12 maggio 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3008

Delitti contro la pubblica amministrazione

(Approvato dal Senato – A.S. 19 e abb.)

N. 55 – 12 maggio 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 3008 e abb.

Titolo breve: Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio

Iniziativa: parlamentare
approvato dal Senato

Commissione di merito: II Commissione

Relatore per la Commissione di merito: Ermini

Gruppo: PD

Relazione tecnica: assente

Parere richiesto

Destinatario: alla II Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLI 4 E 6	- 3 -
RIPARAZIONI PECUNIARIE	- 3 -
ARTICOLO 8, COMMA 1	- 4 -
COMPETENZE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI.....	- 4 -

PREMESSA

La proposta di legge in esame, già approvata dal Senato¹, reca disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione e di associazione di tipo mafioso, nonché disposizioni penali in materia di società e consorzi.

La proposta di legge si compone di 12 articoli, che disciplinano fra l'altro l'entità delle pene per i delitti contro la pubblica amministrazione, l'accesso alla sospensione condizionale della pena, l'inasprimento delle pene per il delitto di associazione mafiosa, le sanzioni per false comunicazioni sociali, l'aumento delle pene nei casi di false comunicazioni sociali delle società quotate.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le sole disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 4 e 6

Riparazioni pecuniarie

Le norme dispongono quanto segue:

- viene introdotto l'articolo 322-*quater* del Codice penale, prevedendo che con la sentenza di condanna per specifici reati contro la pubblica amministrazione sia sempre ordinato il pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio appartengono, ovvero in favore dell'amministrazione della giustizia. L'entità di tale somma è pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Resta comunque impregiudicato il diritto al risarcimento del danno (articolo 4);
- viene integrato l'articolo 444 del Codice di procedura penale, introducendo il comma 1-*bis*. In particolare viene stabilito che, nei procedimenti per determinati delitti contro la pubblica amministrazione, l'ammissibilità della richiesta di sanzione sostitutiva o di pena pecuniaria ridotta sia subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato (articolo 6).

Nulla da osservare per i profili di quantificazione.

¹ Nel testo risultante dall'abbinamento dei disegni di legge A.S. 19 (Grasso), AS 657 (Lumi), A.S. 711 (De Cristofaro), A.S. 846 (Airolo), A.S. 847 (Cappelletti), A.S. (851 (Giarrusso), A.S. 868 (Buccarella) e dagli emendamenti approvati in prima lettura al Senato.

ARTICOLO 8, comma 1

Competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici

La norma modifica il quadro delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione attribuendo alla stessa funzioni di vigilanza e di controllo su contratti attualmente esclusi - in tutto o in parte - dall'ambito di applicazione del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

Si tratta dei contratti di cui agli artt. 17 e seguenti del Codice, quali i contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza, gli appalti aggiudicati in base a norme internazionali, particolari contratti di servizi.

Al riguardo andrebbe confermato che le nuove competenze in materia di contratti e appalti pubblici attribuite dalla norma in esame possano essere esercitate dall'Autorità nazionale anticorruzione senza oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.